

## **Allegato 2**

### **AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI IMMOBILI RISERVATO AI SOGGETTI GIA' VINCITORI DI AVVISI PER PROGETTI D'IMPRESA IN AMBITO CULTURALE E CREATIVO 'INCREDIBOL!' l'INnovazione CREativa DI BOlogna**

La copertura assicurativa prevista è **a carico dell'assegnatario**  
Per tutti gli immobili in elenco valgono le seguenti condizioni:

#### **CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI IMMOBILI IN CASO DI ASSEGNAZIONE**

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. Il massimale "unico" di garanzia non è inferiore a euro 2.500.000 per sinistro e prevede tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio (con sottolimito di euro 300.000.00);
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'assegnatario, che partecipino a diverso titolo ad attività dell'assegnatario, quali soci, volontari, collaboratori, corsisti, etc.;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone (anche non in rapporto di dipendenza con l'assegnatario) che partecipino a qualsiasi titolo all'attività oggetto della convenzione;

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'assegnatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

- Il massimale "unico" di garanzia non è inferiore a euro 1.000.000.00 per sinistro e ad euro 1.000.000,00 per persona e prevede anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", e ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

c) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali: gli immobili ed ogni loro pertinenza sono assicurati a cura del Comune di Bologna contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori, per il periodo di validità della presente convenzione. La copertura assicurativa contempla la clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) all'utilizzatore, per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. L'assegnatario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Bologna per danni a beni di cui sia proprietario o che detenga in uso o a qualsiasi titolo e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Bologna (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi delle polizza stesse. L'operatività delle coperture assicurative tutte non esonerano l'assegnatario dalle responsabilità per danni non coperti, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative.